



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

Allegato 1

del Decreto n. 56

Progetto Pilota su regolamentazione del pascolo brado nei Comuni della zona ad alto rischio

Il Progetto è stato predisposto dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione generale della Sanità – Servizio prevenzione, in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Gli allevatori che detengono suini irregolari allo stato brado nel demanio pubblico ed intendono sanare la propria situazione registrando il proprio allevamento in Banca Dati Nazionale devono ottemperare a:

- quanto previsto dal D. L.vo n. 200/2010; e
- i requisiti di cui al D.A.I.S n. 36/2011, art. 7; e
- alle prescrizioni del presente Progetto Pilota.

Gli allevatori del punto precedente devono sottoscrivere formalmente l'accettazione ai requisiti ed alle condizioni previste per la loro regolarizzazione compilando il modulo di domanda di cui all'allegato 1/P.

Quindi il Servizio veterinario, assimilando la domanda di cui sopra alla constatazione in fase di primo accertamento di violazione alla normativa dell'anagrafe suina, effettua un sopralluogo sull'allevamento per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dall'allevatore e verificare l'ottemperanza alla normativa dell'anagrafe suina. Qualora gli esiti di tale verifica siano favorevoli la sanzione è dichiarata estinta; in caso contrario sarà comminata la sanzione relativa all'infrazione riscontrata ai sensi dell'articolo 9 del D.L.vo N. 200/2010.

Per gli allevatori di suini che intendono aderire alla procedura di regolarizzazione della situazione anagrafica ai sensi del Decreto Legislativo N. 200/2010 e che non detengono animali al pascolo su terre pubbliche, non si applica il Progetto pilota. In questi casi il Servizio veterinario procede direttamente alla verifica dell'ottemperanza alla normativa sanitaria entro 15 giorni dal primo accertamento della violazione.

Normativa di riferimento

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954;
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (articoli 1 e 2);
- Legge 2 giugno 1988, N. 218 su Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 del 1999 su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";
- Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.



Allegato 1

del Decreto n. 56.....

- DAIS n. 54 del 09.11.2010 su “Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino”;
- Piano di eradicazione delle pesti suine del 2012 approvato con Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011;
- Decreto 30 dicembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina;
- D.A.I.S. n. 36 del 02.09.2011 che attua il Piano di eradicazione della Peste Suina Africana e della Peste Suina Classica. Anno 2011;
- D.A.I.S. n. 43 del 28/10/2011 su “Profilassi della trichinellosi - obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria”.

Obiettivi

- Regularizzazione degli allevamenti attualmente non censiti presenti nelle terre pubbliche ai sensi dell'articolo 4 del D. L.vo n. 200/2010.
- Prevenzione di nuovi casi di trichinellosi umana attraverso la ricerca della *trichinella* spp. su tutti i suini macellati sotto controllo ufficiale e provenienti da allevamenti registrati nella Banca Dati Nazionale. Tutti i capi che saranno riscontrati positivi alle analisi di laboratorio saranno distrutti.
- Risanamento dalla trichinosi degli allevamenti attraverso la raccolta puntuale dei suini rinvenuti morti e successiva distruzione delle loro carcasse.
- Risanamento dalla Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Malattia Vescicolare del Suino e malattia di Aujeszky degli allevamenti suini che effettuano il pascolo brado regolamentato nei Comuni della zona ad Alto Rischio attraverso uno specifico calendario di controlli veterinari effettuati durante il confinamento dei suini.

Analisi del Contesto

La consistenza numerica degli allevamenti suini irregolari è stimata in circa settecento unità, per un totale di suini irregolari tra i 13.000 ed i 15.000 capi.

L'assenza di controlli sanitari sugli animali, sulle movimentazioni e sulle macellazioni ha creato le condizioni per l'insorgenza e la diffusione della peste suina africana prima e di casi di trichinellosi poi nel Comune di Orgosolo.

I primi casi nell'uomo risalgono al 2005, ripetutisi nel 2007 ed infine nel 2011 per un totale di 26 ricoveri.

Gli ammalati hanno contratto la trichinellosi ingerendo prodotti suini provenienti da animali irregolari allevati allo stato brado nel Comune di Orgosolo. Alla luce del rinvenimento nel Comune di Orgosolo di alcune volpi infestate da trichinella, si estende il rischio a tutta la popolazione residente ed ai visitatori della zona ad alto rischio; e pertanto le autorità sanitarie preposte alla tutela della salute pubblica, sono chiamate ad intervenire per prevenire questa zoonosi, che oltre a comportare l'ospedalizzazione degli ammalati, può essere anche invalidante e mortale in taluni casi.



Allegato 1

del Decreto n. 56.....

Procedura della regolarizzazione

- 1) L'allevatore consegna al Servizio veterinario di Sanità animale il modulo sottoscritto di accettazione al presente Progetto pilota (allegato 1P).
- 2) Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL attribuisce entro 3 giorni lavorativi un codice aziendale ai sensi del D.P.R. n. 317/1996, artt 1 e 2.
- 3) L'allevatore, entro il termine di 15 giorni dall'attribuzione del codice aziendale assicura le seguenti condizioni:
 - a. la disponibilità di un'area recintata in grado di confinare gli animali all'interno evitando contatti con il selvatico;
 - b. identificazione di tutti i suini dell'allevamento con tatuaggio auricolare riportante il codice aziendale; successivamente i suini saranno tatuati entro il settantesimo giorno di vita.
 - c. confinamento ininterrotto di tutti i suini dell'allevamento nell'area recintata per il tempo necessario alla revoca dei provvedimenti restrittivi emanati a seguito di focolai di peste suina africana nel domestico e di area infetta nel selvatico.
- 4) Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente effettua presso l'area recintata la prima visita veterinaria volta a verificare il rispetto delle disposizioni anagrafiche.
- 5) L'allevatore sottopone tutti i suini di età superiore ai tre mesi ad un controllo sierologico per peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare del suino e malattia di Aujeszky. Il secondo controllo sierologico deve essere eseguito trascorsi almeno 28 giorni e non oltre 40 giorni dal primo prelievo.
- 6) L'allevatore si impegna a collaborare con i Servizi veterinari e Comune per l'esecuzione dell'abbattimento e distruzione dei capi sieropositivi. Sono riconosciuti gli indennizzi della Legge N. 218/1988 per gli animali abbattuti ai proprietari che hanno ottemperato alle norme sanitarie del Regolamento di Polizia Veterinaria ed ai Piani nazionali e regionali di lotta alle malattie animali. L'Autorità Sanitaria Locale nella valutazione sull'osservanza alle norme sanitarie prenderà in considerazione soltanto il periodo successivo alla data di regolarizzazione dell'allevamento.
- 7) L'allevatore assicura la custodia e la manutenzione sulle recinzioni e l'approvvigionamento alimentare ed idrico degli animali con cadenza giornaliera.
- 8) L'allevatore si impegna a isolare immediatamente gli animali rinvenuti morti evitando fenomeni di cannibalismo e avverte prontamente il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL, che effettua tutti gli accertamenti necessari per verificare l'eventuale presenza di trichinellosi o la comparsa di focolai di malattia.
- 9) L'allevatore deposita presso i siti allestiti dal Comune le carcasse dei suini morti per consentirne la distruzione.
- 10) L'allevatore si impegna a collaborare con i Servizi veterinari e Comune per l'esecuzione dell'abbattimento e distruzione di tutto l'effettivo nel caso in cui dovesse essere confermato il focolaio.



Allegato 1

del Decreto n. 56.....

Risorse umane ed Enti coinvolti

- Allevatori in qualità di proprietari/detentori di suini non censiti tenuti allo stato brado.
- Servizio veterinario della ASL nelle figure di veterinari dirigenti e veterinari convenzionati della medicina specialistica e agenti tecnici.
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
- Comuni della Zona ad Alto Rischio , personale tecnico, Polizia Municipale e compagnie barracellari.
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Vigilanza

1. Il Comune deve prevedere un sistema di vigilanza giornaliero finalizzato a verificare l'effettivo confinamento degli animali all'interno delle aree recintate ed eventuali irregolarità nella gestione dell'allevamento.
2. Il Comune su indicazioni tecniche del Servizio Veterinario dell'ASL deve prevedere un sistema di vigilanza giornaliero finalizzato a rimuovere le carcasse dei suini morti conferite nel sito di deposito all'uopo istituito.
3. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale effettua la sorveglianza giornaliera sul territorio per rilevare la presenza di suidi in siti non autorizzati. Il Corpo Forestale comunica immediatamente al Servizio Prevenzione regionale, Comune, e ASL competente la presenza di suini allo stato libero indicandone:
 - a. l'ubicazione (nome della località e coordinate geografiche);
 - b. consistenza numerica presunta.
4. La Regione Autonoma della Sardegna, d'intesa con il Comune interessato, concorda con le Prefetture e le forze dell'ordine un programma di cattura o di abbattimento dei suini al pascolo brado illegale.

Mezzi finanziari

- Le spese per lo smaltimento delle carcasse dei suini morti sono corrisposte ai Comuni della Zona ad Alto Rischio dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale N. 6 del 5 febbraio 1982 su "Norme per gli interventi regionali in attuazione del Piano per la eradicazione della peste suina africana".
- La spese per la gestione dell'allevamento e la manutenzione dei recinti è a carico dell'allevatore assegnatario.
- Gli indennizzi dei capi abbattuti nei focolai o per sieropositività sono corrisposti dal Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Flussi Informativi

Oltre ai flussi informativi già previsti per i Piani di lotta regionali alla trichinellosi e alle pesti suine, le ASL competenti trasmettono, acquisite le necessarie informazioni da parte del Comune, entro il 15° giorno del mese successivo, una relazione mensile che descrive le attività svolte con le eventuali criticità emerse e riporti i dati secondo le indicazioni che saranno emanate con nota del Servizio di Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

Allegato 1

del Decreto n. 56.....

Modello di domanda per la regolarizzazione di allevamento suino (All. 1 P)

Al Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
proprietario di n. _____ suini, ricoverati presso la
località _____ di codesto Comune,

CHIEDE

La regolarizzazione e la registrazione ufficiale dell'allevamento stesso.

Allo scopo si impegna a:

Detenere e custodire i suini sotto la propria responsabilità nella località indicata per tutto il tempo necessario alle autorità sanitarie per l'esecuzione dei controlli.

Rispettare e osservare tutte le prescrizioni sanitarie ricevute.

Inoltre, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, **dichiara di non possedere altri suini oltre a quelli ricoverati nella suddetta località.**

Dichiara inoltre (barrare le voci interessate):

di non essere titolare di codice aziendale

di essere già titolare del codice aziendale _____

Dichiara infine di essere consapevole che tutti i suini che risulteranno eventualmente positivi ai test sierologici per la ricerca delle pesti suine saranno abbattuti e distrutti.

_____, li _____

(Firma)